

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	665
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i consigli provinciali di disciplina dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2804-B)	665
PRESIDENTE	665, 669
CALVARESI	668
FABBRICARICCARDO, <i>Relatore</i>	666, 668, 669
MANCINI ANTONIO	667
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	669
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (2860)	672
PRESIDENTE	672, 673
ALBA, <i>Relatore</i>	673
FABBRICARICCARDO	673

PAG.

FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	673
MARCHESI	673
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	674

La seduta comincia alle 9,45.

DE CAPUA, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Belci, Reale Giuseppe e Siniesi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il Consiglio Centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2804-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2804-B: « Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone ».

Questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 7 luglio 1966, è stato successivamente modificato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, nella seduta del 24 novembre 1966; sicché si tratta oggi di discutere le modificazioni introdotte dal Senato.

L'onorevole Fabbri Riccardo ha facoltà di illustrare queste modificazioni.

FABRI RICCARDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha modificato il testo trasmessogli da questa Commissione in due punti.

Primo, ha regolamentato la composizione del Consiglio centrale di disciplina, che era stata omessa (articolo 2 del testo approvato dalla VII Commissione del Senato).

Secondo, ha modificato sostanzialmente nel citato articolo 2 e nell'articolo 3 il principio della « rappresentanza del personale », che era stato accolto da questa Commissione nell'articolo 2, divenuto ora articolo 3 nel testo del Senato.

Questa Commissione aveva accolto un principio semplice e lineare, in armonia con lo spirito della Costituzione, che vuole un'attiva e responsabile partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende e che considera il sindacato come un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo democratico del Paese. In base a ciò, l'emendamento che avevo presentato insieme ai colleghi Canestrari, Calvaresi, Mancini Antonio, Di Piazza e Bianchi Gerardo, e che era stato accolto dal Governo, parlava di rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere unitario e nazionale e rappresentate al Consiglio di amministrazione.

Il testo del Senato parla soltanto di sindacati a carattere nazionale.

Io ritengo che sia della massima importanza insistere sul testo primitivo.

È un principio indiscusso di sana democrazia che un sindacato, per essere veramente tale, deve essere unitario.

Solo il sindacato unitario dà la garanzia che i vari e spesso contrastanti interessi settoriali vengano esaminati alla luce del superiore interesse dei lavoratori; solo il sindacato unitario elimina il pericolo di degenerazioni corporative; solo il sindacato unitario, cosciente della sua forza morale, può essere

considerato un interlocutore valido, effettivo, e responsabile.

Venti anni di esperienze sindacali confermano questo principio, ed io ritengo che il legislatore ne debba tenere il massimo conto.

Non a caso le forze reazionarie (e se ne ha un'eco anche in decisioni del Consiglio di Stato) valorizzano lo scissionismo sindacale, le rappresentanze settoriali, il più aperto corporativismo.

Ecco perché ritengo si debba insistere sul testo che parla di sindacati unitari. Si può forse sorvolare sull'altro requisito della rappresentanza al Consiglio di amministrazione — che pure costituisce una ulteriore garanzia di serietà e di responsabilità — ma non si può transigere sull'unitarietà.

Ciò, ripeto, nell'interesse della stessa Amministrazione, che deve avere interlocutori validi che rappresentino effettivamente gli interessi globali di tutti i lavoratori.

Vorrei ricordare in proposito un insegnamento dell'esperienza di questi 20 anni: le stesse forze che hanno favorito i fenomeni di scissionismo e di associazionismo, si sono dovute accorgere che molto spesso ciò ha dato luogo ad una deleteria e demagogica concorrenza nelle richieste e nelle rivendicazioni. È infatti ben difficile trovare senso di responsabilità, di misura, di autocontrollo, in chi vede, in ogni questione, soltanto i ristretti, limitati interessi di un settore.

Altra modifica, che ritengo importante se non sostanziale, riguarda i rappresentanti designati dai sindacati.

Mentre questa Commissione non aveva fatto distinzione di carriera, il Senato ha introdotto questa distinzione: per ognuna delle 4 carriere in cui si dividono i dipendenti statali, devono essere designati rappresentanti del personale appartenenti alla stessa carriera, i quali si avvicenderanno nei consigli di disciplina a seconda della carriera cui appartiene l'impiegato sottoposto a giudizio.

Io non ritengo che questa preoccupazione sia giustificata.

In linea di diritto, è chiaro che chi viene designato dal sindacato assurge ad una posizione diversa da quella schematizzata dall'ordinamento delle carriere: non è più il primo segretario o il consigliere o l'operatore di esercizio, ma è il rappresentante di tutti i lavoratori investito da questa alta funzione da un organismo democratico qual è il sindacato. Mi sembra, quindi, fuori posto trasportare in questo campo le ristrette concezioni burocratiche.

In linea di fatto, c'è da considerare il precedente costituito dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in cui non esiste tale distinzione e che ha poteri ben più vasti e profondi a giudizio disciplinare. Non risulta che si siano verificati inconvenienti di sorta.

C'è da osservare inoltre che questa rigida barriera fra carriere, basata quasi esclusivamente sul titolo di studio, rappresenta uno degli aspetti più retrogradi della nostra burocrazia, che nel progetto di riforma presentato unitariamente dai sindacati tende a scomparire. Anche nel campo privato la distinzione è meno rigida e non si basa sul titolo di studio, tanto è vero che oltre il 50 per cento dei dirigenti di azienda non possiedono la laurea.

Il Senato, introducendo questa distinzione di carriere e di gradi ha recepito integralmente la precedente legislazione fascista (articolo 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, modificato dal regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10), secondo la quale non poteva partecipare al Consiglio un impiegato inferiore in grado a quello che doveva esser giudicato.

Ritengo che l'abrogazione di questo articolo costituirebbe un vero passo avanti per una riforma effettivamente democratica dell'amministrazione.

Il sistema previsto dal Senato appare inoltre piuttosto macchinoso in pratica: specie per le carriere direttive e di concetto sono infatti ben poche le province in cui esistono funzionari in numero tale da poter costituire il consiglio; il previsto ricorso a province vicine snatura ancora di più il principio della rappresentanza dato che, nel testo del Senato, non si tratta di rappresentanza unitaria ma settoriale.

Altre complicazioni sono prevedibili nei casi, frequenti, in cui lo stesso giudizio disciplinare coinvolge più impiegati appartenenti a carriere diverse.

In base a tutto ciò, io ritengo che sarebbe opportuno:

1) Sostituire l'articolo 2 del testo del Senato col seguente:

« Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e integrazioni e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive aziende: a) un

direttore centrale, che lo presiede; b) cinque impiegati con qualifica di ispettore generale; c) tre rappresentanti del personale scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluso il presidente, nonché per il segretario è nominato un supplente. I supplenti dei membri di cui alla lettera b) e del segretario devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari »;

2) Sostituire l'articolo 3 del testo del Senato con l'articolo 2 del testo della Camera;

3) Sopprimere l'articolo 5 del testo del Senato in quanto con la rappresentanza a carattere unitario non vi sarebbe difficoltà pratiche di attuazione da risolvere con norme regolamentari.

Questa, secondo me, la soluzione migliore.

Se la Commissione fosse di diverso avviso, gli emendamenti possono essere limitati alla rappresentanza unitaria, e cioè:

1) All'articolo 2, lettera c), dopo le parole: « organizzazioni sindacali a carattere nazionale », aggiungere le altre: « ed a rappresentanza unitaria »;

2) all'articolo 3, lettera d), dopo le parole: « organizzazioni sindacali a carattere nazionale », aggiungere le altre: « ed a rappresentanza unitaria ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

MANCINI ANTONIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che la relazione dell'onorevole Fabbri sia meritevole del nostro compiacimento, perché senza dubbio egli ha ampiamente giustificato il lavoro di questa Commissione, e le conclusioni a cui eravamo arrivati, dando la ragione del nostro comportamento.

Il collega Fabbri appunta le proprie osservazioni sulle modifiche del Senato, in due punti salienti. Il primo è il principio che i rappresentanti di questi organi di nuova istituzione debbano provenire da organismi sindacali, non solo di carattere nazionale, ma anche con rappresentatività unitaria.

Senza dubbio una richiesta avente questo contenuto è pienamente fondata; e non insistere sulla nostra impostazione e sulla nostra soluzione (malgrado il senso di deferenza per le decisioni dell'altra Camera) vorrebbe dire

favorire nell'interno delle aziende governate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni uno spirito di emulazione tra categorie di lavoratori che può essere un utile espediente nel campo privatistico, per dividere i lavoratori e indurli al conflitto, ma che non corrisponde sicuramente all'interesse di armonizzazione che gli organi dello Stato debbono perseguire.

Specialmente nell'ambito provinciale, per i Consigli provinciali, sarebbe facile provocare la nascita di raggruppamenti elettoralistici, in occasione della designazione di questi rappresentanti, che non abbiano un contenuto ideologico, non abbiano una base sindacale, ma una ispirazione di natura personale e paternalistica, consentendo agli organi direttivi della Amministrazione (che tuttavia dovrebbero essere estranei a queste cose) di orientare la scelta del corpo elettorale nei confronti dei rappresentanti degli impiegati.

Pertanto io mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Fabbri, e propongo due emendamenti, all'articolo 2 e all'articolo 3: che dopo le parole: « a carattere nazionale », si aggiungano le altre: « e a rappresentanza unitaria ».

Prego quindi l'onorevole Fabbri di aggiungere la sua firma alla mia, per concordare una posizione comune.

In merito al secondo ordine di osservazioni dell'onorevole Fabbri, la lettura *ictu oculi* della relazione del Senato porterebbe a pensare che si voglia riesumare il diritto, antichissimo e feudale, del giudizio fatto da « loro pari », come si diceva una volta. Sembra che si voglia cambiare la composizione della Commissione di disciplina in relazione al grado, alla qualifica delle persone che debbono essere giudicate, riesumando questa tradizione antipatica che i tempi hanno condannato severamente, in quanto ogni cittadino, allorché esercita una attività giurisdizionale, per questo fatto si colloca al di sopra di tutti gli altri, perché la maestà della legge e la sovranità del popolo entrano nella sua persona e la trasformano, conferendole una diversa autorità.

Tuttavia io vorrei pregare il collega Fabbri e gli altri colleghi della Commissione di voler interpretare il problema in maniera diversa, per non mostrare un eccessivo rigore, e per non dare l'impressione che ci si voglia impuntare, irrigidirsi sulle nostre posizioni.

Cambiare i componenti del Consiglio di disciplina, a un certo punto, potrebbe anche essere considerata una salvaguardia alla disciplina stessa e al rispetto che durante il servizio è bene sia tributato ai propri superiori.

Per queste ragioni prego l'onorevole Fabbri di accogliere anch'egli il testo elaborato dal Senato, nella fiducia che ciò costituisca una specie di mano tesa nei confronti dell'altra Camera, e un invito ad evitare quelle polemiche che, benché siano condannabili, potrebbero tuttavia nascere.

CALVARESI. Il gruppo comunista si associa alle osservazioni e alle proposte di emendamenti fatte dal Relatore, onorevole Fabbri. Ci sembrano assai convincenti le ragioni con le quali egli ha motivato la propria posizione: evitare la frantumazione dei sindacati all'interno delle aziende e, allo stesso tempo, bandire decisamente quanto è residuo del passato in ordine ai consigli di disciplina. Mi è parso di sentire anche nelle parole dell'onorevole Mancini una condanna di questa concezione arcaica per cui un funzionario debba essere giudicato da un pari grado. Questo è anche in contrasto con le norme della nostra Costituzione.

Per questi motivi noi siamo d'accordo sugli emendamenti proposti dal Relatore di maggioranza per ritornare al testo originario.

In linea subordinata, mi sembra che anche l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Mancini possa trovarci consenzienti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modificazioni apportate dal Senato.

FABBRI RICCARDO, *Relatore*. Io non sono contrario a quanto ha detto l'onorevole Mancini, il quale, anzi, mi pare abbia suffragato le mie osservazioni. Se si raggiunge l'intesa di tutti i gruppi, cercando di non introdurre troppi emendamenti per non trovare poi difficoltà presso la Commissione del Senato, sono d'accordo anch'io.

Però mi pare che le ultime osservazioni del collega Calvaresi siano pertinenti, nel senso della discussione generale e della relazione che abbiamo fatto su questo disegno di legge. Certo, il problema dovrà essere nuovamente affrontato, perché in un paese democratico non possiamo accettare un meccanismo di quel genere.

Accetto quindi l'emendamento dell'onorevole Mancini, tanto più che, subordinatamente, nella relazione io stesso proponevo la inclusione delle parole: « e a rappresentanza unitaria » nella lettera c) dell'articolo 2 e nella lettera d) dell'articolo 3.

Siamo quindi tutti d'accordo, e credo che questo sia un buon inizio per poterci trovare poi d'accordo anche su certi problemi di fondo, come quello della riforma dell'Amministrazione.

Esprimo, quindi, parere favorevole sull'emendamento Mancini.

PRESIDENTE. L'onorevole Fabbri ritira gli emendamenti presentati e concorda con le modifiche proposte dall'onorevole Mancini.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, il discorso è assolutamente politico e pertanto il Governo si rimette alla sovrana volontà della Commissione. Una sola cosa vorrei far notare e cioè che la conseguenza degli emendamenti sarebbe che nella indicazione delle terne non parteciperebbe il sindacato dei dirigenti, che pure esiste e che raccoglie nel suo ambito l'adesione di circa l'80 per cento dei dirigenti.

Mi permetto, pertanto, di chiedere che le modifiche siano rimandate ad una sede più opportuna e che il testo del disegno di legge venga approvato così come è stato inviato dal Senato.

FABBRI RICCARDO, *Relatore*. Riconfermo quanto ho già detto nella mia relazione e nello stesso tempo riconfermo la richiesta di emendare il testo del disegno di legge approvato dal Senato, secondo le proposte dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

L'articolo 2, la nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

a) del direttore provinciale che lo presiede;

b) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;

c) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza, di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;

d) di tre rappresentanti del personale designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria.

I membri di cui alle precedenti lettere c) e d) e il segretario, sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni t.t., dei Centri automezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale del capoluogo della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori, e il Direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nelle rispettive cariche, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Per ciascuno dei membri di cui alle lettere c) e d) e per il segretario è nominato un supplente con le stesse forme previste per i titolari. I supplenti del membro di cui alla lettera c) e del segretario devono appartenere alla stessa carriera dei titolari.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica, taluno dei membri di cui alle lettere c) e d) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste nel presente articolo ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive Aziende:

a) un direttore centrale, che presiede;

b) cinque impiegati con qualifica di ispettore generale o, in mancanza, di direttore di divisione;

c) tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ciascuna delle quali indica all'uopo non più di tre nominativi. Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che devono avere la qualifica di ispettore generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto

i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluso il presidente, nonché per il segretario, è nominato un supplente. I supplenti devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'onorevole Mancini Antonio ha presentato un emendamento al testo approvato dalla Commissione del Senato, con il quale propone di aggiungere al punto c), dopo le parole: « le organizzazioni sindacali a carattere nazionale », le altre: « e a rappresentanza unitaria ».

Pongo in votazione l'emendamento Mancini di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 2 quale risulta a seguito della modificazione apportata:

ART. 2.

Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive Aziende:

- a) un direttore centrale, che presiede;
- b) cinque impiegati con qualifica di ispettore generale o, in mancanza, di direttore di divisione;
- c) tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria ciascuna delle quali indica all'uopo non più di tre nomi-

nativi. Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che devono avere la qualifica di ispettore generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluso il presidente, nonché per il segretario, è nominato un supplente. I supplenti devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha lasciato invariato l'articolo 3, da noi approvato, cambiandogli, però, la numerazione e facendolo divenire articolo 4. Come articolo 3 ha, invece, introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 3.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

- a) del direttore provinciale che lo presiede;
- b) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;
- c) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza, di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;
- d) di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ciascuna delle quali indica all'uopo

uno o più nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva.

I membri di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)* e il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, dei Centri automezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale di disciplina del capoluogo di provincia della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori; il Direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nella carica, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di uno o più membri di cui alla lettera *d)* per mancanza di designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione viene costituita anche senza detti membri. In tal caso, il Direttore provinciale chiama, di volta in volta, a partecipare alle sedute del Consiglio di disciplina, nel numero occorrente ad integrare il Consiglio stesso, i rappresentanti del personale del Consiglio di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, fino al completamento.

Qualora uno o più dei membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* siano di qualifica inferiore al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il Direttore provinciale provvederà alla sostituzione con altri elementi di qualifica pari o superiore al giudicando, che facciano parte del Consiglio provinciale di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, scegliendo i sostituti rispettivamente tra i membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, con il criterio di cui al comma precedente.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri di cui alle lettere *c)* e *d)* od il segretario vengano a cessare dall'incarico, il Direttore provinciale provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, avvalendosi, per quanto riguarda i membri di cui alle lettere *c)* e

d), della procedura prevista nel quinto comma del presente articolo e scegliendo invece il sostituto del segretario tra il personale dipendente ».

L'onorevole Mancini ha presentato anche a questo articolo un emendamento, con il quale propone di aggiungere al punto *d)*, dopo le parole: « organizzazioni sindacali a carattere nazionale », le altre: « e a rappresentanza unitaria ».

Pongo in votazione l'emendamento Mancini, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 3 quale risulta a seguito della modificazione apportata:

ART. 3.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

a) del direttore provinciale che lo presiede;
b) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;

c) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza, di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;

d) di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo uno o più nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva.

I membri di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)* e il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, dei Centri auto-mezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale di disciplina del capoluogo di provincia della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori; il Direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nella carica, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di uno o più membri di cui alla lettera *d*) per mancanza di designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione viene costituita anche senza detti membri. In tal caso, il Direttore provinciale chiama, di volta in volta, a partecipare alle sedute del Consiglio di disciplina, nel numero occorrente ad integrare il Consiglio stesso, i rappresentanti del personale del Consiglio di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, fino al completamento.

Qualora uno o più dei membri di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) siano di qualifica inferiore al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il Direttore provinciale provvederà alla sostituzione con altri elementi di qualifica pari o superiore al giudicando, che facciano parte del Consiglio provinciale di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, scegliendo i sostituti rispettivamente tra i membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), con il criterio di cui al comma precedente.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, il Direttore provinciale provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, avvalendosi, per quanto riguarda i membri di cui alle lettere *c*) e *d*), della procedura prevista nel quinto comma del presente articolo e scegliendo invece il sostituto del segretario tra il personale dipendente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

La VII Commissione del Senato, infine, ha introdotto un nuovo articolo, l'articolo 5.
Ne do lettura:

ART. 5.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno dettate le disposi-

zioni per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La VII Commissione del Senato, infine, ha modificato il titolo. La nostra Commissione aveva approvato il titolo del disegno di legge nel seguente testo:

Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

Disposizioni concernenti il Consiglio Centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone.

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Avverto che il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (2860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2860: « Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

Il Relatore, onorevole Alba, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALBA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame mira ad aumentare da 1 a 3 il numero dei rappresentanti degli autoferrotramvieri nella Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410. L'articolo 13 della legge n. 410, infatti, prevede che tra i diciannove membri di detta Commissione vi sia un solo rappresentante degli autoferrotramvieri. Il Governo, su richiesta dei sindacati, propone di portare a tre questo numero.

Di pari passo, è proposta l'elevazione a tre del numero dei rappresentanti degli imprenditori, che ora sono due, uno per le aziende concesse, l'altro per le aziende municipalizzate. Si vuole, cioè, includere un rappresentante delle aziende a partecipazione statale, le quali, osserva la relazione al disegno di legge, « facendo capo all'IRI, si sono distaccate dalla FENIT e si sono associate alla nuova organizzazione denominata « Associazione sindacale INTERSIND ».

Mentre il disegno di legge specifica, nel secondo comma, chi deve essere il terzo rappresentante degli imprenditori, nel primo comma non viene indicata l'origine degli altri due rappresentanti del personale autoferrotramviario. Sarebbe forse opportuno, allora, specificare che deve trattarsi di rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

Quanto al terzo comma dell'articolo unico, sarei del parere di sopprimerlo.

Con queste precisazioni, invito la Commissione ad esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRI RICCARDO. Io esprimo parere favorevole all'aumento, da uno a tre, dei rappresentanti dei sindacati nella Commissione in questione, allo scopo di permettere (com'è detto nella relazione) la rappresentanza anche della CISL e della UIL.

Vorrei, però, aggiungere una considerazione: noi dovremmo prendere a modello questo disegno di legge anche per altre commissioni, altri organismi, nei quali non sono presenti tutte e tre le Confederazioni. Io ricordo di aver presentato, circa due mesi fa, due interrogazioni; una, riguardava l'« Enalotto », dal cui comitato direttivo della gestione sono escluse due organizzazioni sindacali, l'altra, il Consiglio superiore di statistica, dove una sola organizzazione sindacale è rappresentata.

Vorrei quindi invitare il Governo ad adeguare, anche negli altri organismi, la rappresentanza sindacale.

MARCHESI. Signor Presidente, voglio solo dichiarare che il nostro gruppo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Convengo sulla opportunità di eliminare il terzo comma dell'articolo unico, in quanto lo stesso sarebbe superfluo.

Per quanto si riferisce all'auspicata generalizzazione del principio della rappresentanza sindacale anche in altri organismi statali dove non esista, dichiaro di non aver nulla in contrario.

Invito anche la Commissione a voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, è elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione — di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge stessa — è portato a tre, e cioè un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale.

Alla fine del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono soppresse le parole « e due rappresentanti del personale autoferrotramviario ».

L'onorevole Relatore ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo unico.

Metto in votazione il mantenimento di detto terzo comma.

(Non è approvato).

Il terzo comma s'intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo unico quale risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dal Relatore:

ARTICOLO UNICO.

Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, è elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione — di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge stessa — è portato a tre, e cioè un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali pres-

so la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2804/B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifiche alla composizione della Commissione interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (2860):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva):

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amodio, Baldani Guerra, Battistella, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, Crocco, D'Ambrosio, De Capua, Degli Esposti, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Franco Raffaele, Golinelli, Gonella Giuseppe, Iozzelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Sammartino, Santagati, Veronesi e Vincelli.

Sono in congedo:

Belci, Reale Giuseppe e Sinesio.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO